



SPESOMETRO 2017 E COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

L'articolo 4 del Decreto 193/2016 convertito in Legge n. 225 il 1° dicembre 2016 , ha introdotto nuovi obblighi e scadenze a carico dei contribuenti , ossia :

- la comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute (c.d. Spesometro) ;
- la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche .

Il Decreto mille proroghe , entrato in vigore in data 01 marzo 2017 , è intervenuto sui nuovi adempimenti rimodulando obblighi e scadenze.

Con la presente informativa si vuole tracciare, in modo sintetico , il quadro delle novità.

Nuovo spesometro o Comunicazione telematica dei dati relativi alle fatture

Con la riscrittura dell'articolo 21 , D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito il vecchio spesometro con una **comunicazione telematica dei dati relativi alle fatture** emesse , nonché ricevute e registrate nel trimestre di riferimento . La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d'importazione , nonché i dati contenuti nelle note di variazione .

A regime , la trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire , per quasi tutti i trimestri , entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento , con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre , fissata al 16 settembre.

Nella tabella le scadenze

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre	31 maggio	16/09/2017 (1° semestre)
2° trimestre	16 settembre	16/09/2017 (1° semestre)
3° trimestre	30 novembre	28/02/2018 (2° semestre)
4° trimestre	28 febbraio	28/02/2018 (2° semestre)

L'obbligo riguarda tutti i soggetti passivi iva, sono esclusi invece dall'obbligo di comunicazione: i produttori agricoli di cui all'art. 34 comma 6 D.P.R. 633/1972 situati nelle zone di cui all'articolo 9, D.P.R. 601/1973, i soggetti che optano per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate, i contribuenti minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 ed i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014.

Ricordiamo che la comunicazione dovrà riportare i dati delle seguenti operazioni:

- fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- fatture ricevute e registrate nel trimestre, comprese le bolle doganali;
- note di variazione relative al medesimo trimestre.

E' rinviata all'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione dei dati da inserire nell'ambito della comunicazione, la quale dovrà comprendere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dei soggetti;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'ammontare dell'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

Nella circolare n. 1/E/2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti, ad esempio non devono invece essere comunicati i dati relativi alle schede carburante registrate. Altro chiarimento importante riguarda il documento riepilogativo. Le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (ai sensi dell'Articolo 6, comma 1 e 6,

D.P.R. 695/1996) : conseguentemente anche per tali tipologie di fatture , indipendentemente dalla modalità di registrazione , è obbligatorio comunicare i dati relativi a ogni singola fattura. Di fatto quindi il documento riepilogativo diventa pressoché inutile dal 2017 .

Trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura , il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini iva . Tale nuovo adempimento dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste a regime per la comunicazione dei dati relativi alle fatture (c.d. spesometro) .

L'adempimento riguarda tutti i soggetti passivi iva che effettuano le liquidazioni periodiche dell'imposta .

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche .

La comunicazione dovrà riportare i dati delle liquidazioni periodiche Iva , sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile che con periodicità trimestrale . In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività deve essere presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo .

La definizione del contenuto della comunicazione è rinviata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate .

L'omessa , incompleta o trasmissione dei dati delle fatture (spesometro) prevede l'applicazione da euro 2,00 per ciascuna fattura non comunicata con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre . L'omessa , incompleta o inesatta trasmissione dei dati delle liquidazioni prevede la sanzione da euro 500,00 ad euro 2.000 per ciascun trimestre .

Cordiali saluti.

Bologna, 13 marzo 2017.

Dott.ssa Federica Terzi